



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 11 del mese di maggio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva- componente relatore

Avv. Paolo Clarizia - componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della sig.ra Claudia Petersohn (tessera FISE 2076/E)

Premesso che

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 16.03.2015 con allegata produzione documentale, la sig.ra Claudia Petersohn veniva deferita a giudizio dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui all'art. 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, R.G.) nonché al Regolamento sul Controllo Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in relazione al "*doping cavallo Samba Lady Gray (N. Iscr. FISE 07225D) rilevato a seguito del prelievo disposto in occasione del Concorso Campionato Volteggio, Categoria F – Pontedera (PI) svoltosi in data 26.10.2014 (sostanza Desametasone – considerata CONTROLLED FEI – 2014 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST)*";
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- la sig.ra Claudia Petersohn, nella persona del proprio difensore avv. Francesca Verrecchia (con studio in Piazzale Stazione 6 – 35131 Padova), depositava ai sensi dell'art. 47, R.G., memoria difensiva datata 30.04.2015 (con allegato il modulo ETUE compilato), nella quale, come peraltro già fatto in sede di audizione dinnanzi al Procuratore Federale in data 27.02.2015, ammetteva i fatti contestati addebitandoli a propria "svista" o "negligenza", ma senza alcuna volontà di alterare i risultati della competizione sportiva chiedendo, pertanto, al Tribunale, valutate le circostanze attenuanti di cui all'art. 9 R.G., l'applicazione della sola sanzione dell'ammenda o, comunque, delle sanzioni disciplinari minime previste;
- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale e l'avv. Camilla Rizzi in sostituzione del predetto difensore della sig.ra Claudia Petersohn, i quali si sono riportati a quanto indicato in atti e alle rispettive richieste;



Federazione Italiana Sport Equestri

Rilevato che

- dalla documentazione in atti, dalle indagini svolte e dagli accertamenti di laboratorio correttamente eseguiti risulta ampiamente provata ed ammessa dalla stessa Petersohn la commissione del contestato dell'illecito sportivo, sia pur a titolo di colpa;
- a norma dell'art. 2.1.1. del Regolamento sul Controllo Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM) è dovere e responsabilità di ogni *Soggetto Responsabile* assicurarsi che nessun farmaco o suo metabolita a seguito di Medicazione Controllata sia presente nell'organismo del cavallo in occasione di una gara e che tale responsabilità si presume fino a prova contraria e *sussiste anche solo a titolo di colpa*;
- nel caso di specie, la sig.ra Claudia Petersohn figura come "*Soggetto Responsabile Aggiuntivo*" ai sensi del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in quanto "proprietaria" di quest'ultimo al momento dell'evento, come si evince dalla "scheda cavallo" in atti (allegato 8 all'atto di incolpazione e deferimento a giudizio), al pari dell'atleta che in quel medesimo momento lo montava o conduceva;

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, lett. b), R.G., nonché 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM)

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM) a carico della sig.ra Claudia Petersohn;
 - che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM) la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;
 - avendo la sig.ra Claudia Petersohn ammesso la propria responsabilità e collaborato fattivamente per la scoperta e l'accertamento della contestata violazione, nel caso di specie ricorre l'ipotesi della "fattiva collaborazione" di cui all'art. 10 del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM) in virtù della quale le sanzioni previste possono essere ridotte sino alla metà;
 - in considerazione del comportamento complessivamente tenuto dalla sig.ra Claudia Petersohn, dell'età e delle condizioni del predetto cavallo, della categoria ludica del concorso cui era destinato a partecipare e delle circostanze del fatto così come documentalmente accertate, si ritiene che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM), le sanzioni previste per la contestata violazione possono essere diminuite della metà;

applica

alla sig.ra Claudia Petersohn, in epigrafe generalizzata, **la sospensione per mesi uno e l'ammenda di € 500,00** (cinquecento/00), incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della



Federazione Italiana Sport Equestri

presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla sig.ra Claudia Petersohn curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 G.R.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 11 maggio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

RELATORE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia